

Roma, 16 giugno 2023

Prot. n. 13/23/R/RES/L.2.12.d. fasc. I

Alle Associazioni Territoriali
Alla cortese attenzione del Servizio Sindacale

Alla Delegazione per le Relazioni Industriali

LORO SEDI

Oggetto: CCNL 5 febbraio 2021 per l'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti –
Minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2023 – Effetti.

Facciamo seguito alla pubblicazione del dato IPCA al netto degli energetici importati diffuso dall'ISTAT in data 7 giugno 2023 - come da Comunicato dell'Istituto (All. 1) - per informare che in data odierna le parti stipulanti, preso atto che per il 2022 l'IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, è risultata pari al 6,6%, e dunque superiore all'incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della "Tabelle dei minimi contrattuali", Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL 5 febbraio 2021, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2023. Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità di reperibilità.

Riteniamo doveroso sottolineare come nulla lasciasse prevedere uno scostamento di grande entità tra il dato previsionale e quello a consuntivo proprio sulla base di una serie di indicazioni provenienti dall'ISTAT.

Per questo motivo Confindustria è intervenuta con l'ISTAT evidenziando l'incoerenza delle comunicazioni dell'Istituto e richiedendo l'adozione di un metodo adeguato e di tempistiche utili ad una corretta programmazione da parte delle imprese (All. 2).

Per completezza del quadro riportiamo anche il dato a consuntivo dell'IPCA generale inclusiva quindi dei prodotti energetici che per l'anno 2022 è risultata pari all'8,7%.

È anche opportuno ripercorrere l'andamento degli indici di inflazione e dei relativi incrementi retributivi negli anni passati (All. 3), sia antecedentemente all'entrata in vigore del sistema ex post che successivamente, a partire cioè dal 2016.

Emerge da un lato la straordinarietà della situazione contingente sullo scostamento tra gli indici, evidenziata anche da Confindustria nella comunicazione all'ISTAT, dall'altro la tenuta del modello attuale nel medio termine capace di adattarsi alle oscillazioni dell'inflazione determinando incrementi medi spalmati negli anni ad oggi ancora sostenibili.

Non vi è dubbio che la situazione vada comunque monitorata per valutare insieme alla Confederazione le eventuali azioni da intraprendere nel caso di ulteriori evoluzioni.

Federmeccanica si adopererà per promuovere interventi di riduzione del costo del lavoro attraverso tutte le misure idonee a tale scopo da valutare insieme a Confindustria.

I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2023, stabiliti nel Verbale di Incontro 16 giugno 2023 (All. 4), sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.

Nel Comunicato dell'ISTAT 7 giugno 2023 sono altresì riportate le previsioni dell'indice IPCA al netto degli energetici importati per gli anni 2023 – 2026 e, in particolare, per il 2023 la previsione è stimata al 6,6%.

Si ricorda che la formulazione della clausola relativa all'adeguamento dei minimi tabellari sottoscritta con il rinnovo del 2021 da un lato supera la sperimentabilità del sistema del calcolo a consuntivo dei minimi con decorrenza dal mese di giugno di ogni anno e conferma il riferimento ai soli minimi tabellari e, dall'altro, garantisce l'adeguamento dei minimi al valore dell'IPCA al netto degli energetici importati nel caso in cui questa risulti superiore agli incrementi retributivi stabiliti.

Come già ricordato nella nostra circolare prot. n. 23 del 17 maggio 2021, in coerenza con la funzione del CCNL di garanzia del TEM, è stata reiterata la regola che prevede espressamente che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda dopo il 1° gennaio 2017 tutelando in tal modo il ruolo affidato alla contrattazione aziendale di distribuire la ricchezza eventualmente prodotta ed evitando sommatorie di costi fissi tra i due livelli di negoziazione e, nel contempo, a responsabilizzare i soggetti aziendali a ricercare soluzioni negoziali legate ad indicatori strettamente connessi all'andamento economico e produttivo dell'impresa.

Restano esclusi dagli assorbimenti gli importi retributivi riconosciuti in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione (straordinario, notturno, turni, festività, orario plurisettimanale, ecc.).

Nel contempo, il CCNL prevede l'assorbimento degli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

Il modello introdotto nel 2016 ha riservato alla contrattazione nazionale la funzione di realizzare nel tempo minimi di garanzia anche per effetto degli assorbimenti sopra menzionati, ed ha affidato alla contrattazione aziendale una funzione redistributiva unicamente attraverso *“premi di risultato totalmente variabili”*.

Al fine di garantire la sostenibilità dell'assetto è, pertanto, fondamentale l'applicazione rigorosa di tutte le norme contrattuali.

Di seguito una nota sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2023.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i migliori saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Stefano Franchi)

EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

1. MINIMI TABELLARI

Come sottoscritto nel Verbale di incontro 16 giugno 2023 allegato, gli importi dei minimi tabellari che dovranno essere riconosciuti, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono pari a:

Livelli	Minimi tabellari per livello in vigore dal 1° giugno 2023
D1	1.608,67
D2	1.783,90
C1	1.822,43
C2	1.860,97
C3	1.993,04
B1	2.136,25
B2	2.291,85
B3	2.558,63
A1	2.619,93

I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2023 sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.

2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2023, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1.** L'**indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2.** Le **maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3.** I **minimi tabellari per gli apprendisti**. In proposito si precisa che per i lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 con contratto di Apprendistato professionalizzante si devono continuare a riconoscere i minimi tabellari della categoria di appartenenza (secondo il sistema del "sottoinquadramento"), **mentre per gli apprendisti assunti a partire dal 1° giugno 2021** dovrà essere riconosciuta la retribuzione in misura percentuale del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire (cfr. punto 6.4. della circolare prot. n. 23 del 17 maggio 2021).

- 2.4.** L'utile minimo di cottimo (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV) secondo le percentuali da applicare alla paga base sottoscritte nel Verbale di Incontro del 9 giugno 2021¹ che, a partire dal 1° giugno 2023, sono pari a:

Livello	dal 1° giugno 2023
D1	0,88%
D2	0,94%
C1	0,94%
C2	0,99%
C3	0,98%
B1	0,97%

- 2.5.** La contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2023, saranno pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2023
Trasferta intera	46,47
Quota per il pasto meridiano o serale	12,41
Quota per il pernottamento	21,65

Le Parti, preso atto che i nuovi importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2023 hanno raggiunto la soglia del valore c.d. esente ai sensi del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR, (pari a 46,48 euro), si impegnano a sottoscrivere nei prossimi giorni un Avviso Comune da sottoporre alle rispettive Confederazioni per chiedere al Governo di rivalutare gli importi previsti dalla norma citata, rimasti invariati dal 1997.

¹ Allegato alla circolare prot. n. 27 dell'11 giugno 2021.

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2023 saranno pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,32	8,01	8,65	34,61	35,25	37,94
C2-C3	6,34	9,95	10,67	41,65	42,37	45,98
B1 O SUPERIORE	7,28	11,98	12,61	48,38	49,01	53,71